GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

ATT. Sindaco Luciano Bachetta Att. Ass. Luciana Bassini Att. Ing. Calderini

ORDINE DEL GIORNO

Nomina dei membri per la nuova commissione di assegnazione transitoria" degli alloggi di Ers Nomina del membro di minoranza

Considerato che:

In base agli articoli di Legge di seguito riportati, la durata in carica della "Commissione per le assegnazioni transitoria" è inequivocabilmente **cessata da oltre un anno**,

SI CHIEDE

Le elezioni per la nomina dei membri per la nuova commissione di competenza dalla maggioranza e il **nuovo membro eletto dalle minoranze** conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento comunale

Si impugna **ogni atto** eventualmente compiuto dalla attuale "Commissione" non più in carica per decadenza de

Regione Umbria LEGGE REGIONALE 28 Novembre 2003, n. 23 Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale

ARTICOLO 31 bis

(Commissione per le assegnazioni)

- 1. **L'unione speciale di comuni** richiamata dall'<u>articolo 30, comma 1,</u> al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, **istituisce una Commissione**, denominata Commissione per le assegnazioni, con competenza territoriale sovra comunale.
- 2. La Commissione per le assegnazioni, di cui al <u>comma 1</u>, è composta da **cinque membri** tra i quali **due esperti in materie giuridico amministrative preferibilmente esterni alle amministrazioni comuna**li ed uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative.
- 3. La Commissione per le assegnazioni dura in carica cinque anni e le relative modalità di funzionamento, ivi compresa la nomina del Presidente, sono stabilite dall'unione stessa.
- 4. La Commissione per le assegnazioni, ogni tre mesi, trasmette alla Giunta regionale una relazione in merito alla propria attività.

MUNE DI CITTA' DI CASTELLO
D: Comune di Citta' di Castello
diproduzione Cartacea Documento Elettronico"
coccollo N. 0022443/2019 del 13/05/2019
asse: 2.3 consiguio»

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2012, n. 15
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 28 novembre 2003, n. 23

(Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)

Art. 64 (Norme transitorie)

5. Fino alla costituzione delle unioni speciali di comuni di cui all' articolo 8 della I. r. 18/2011 e, in ogni caso, fino alla nomina della Commissione per le assegnazioni di cui all' articolo 31 bis della I. r. 23/2003, come inserito dalla presente legge, il comune, al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, istituisce apposita commissione per le assegnazioni attenendosi ai criteri contenuti nel medesimo articolo 31 bis. Il comune può, altresì, concordare con uno o più comuni limitrofi l'istituzione di un'unica commissione per l'assegnazione con competenza territoriale sovra comunale, sempre nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 31 bis della I. r. 23/2003, come inserito dalla presente legge.

Consiglieri lega

Rigucci Marcello

Linda Nocentini

II 10/05/2019